I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 449/82 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1982

che organizza un'indagine sulla struttura delle aziende agricole per il 1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 218/78 (3), è stata condotta per il 1979/1980 un'indagine sulla struttura delle aziende agricole nel quadro di un programma d'indagini comunitarie richieste dalle esigenze della politica agricola comune ;

considerando che, nel quadro dello stesso programma, è opportuno eseguire un'indagine anche per il 1983 per esaminare l'evoluzione di detta struttura, dato che le tendenze strutturali costituiscono un elemento importante per l'orientamento della politica agricola comune ;

considerando che non si può esaminare detta evoluzione se non si dispone di dati comparabili per l'intera Comunità ;

considerando che di conseguenza il campo d'indagine dev'essere quello già applicato nell'indagine 1979/1980 sulla struttura delle aziende agricole ;

considerando che occorre quindi, in linea di massima, mantenere per l'indagine sulla struttura 1983 tanto le caratteristiche e le definizioni, stabilite per l'indagine 1979/1980 rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 218/78 e dalla decisione 78/592/CEE (4), quanto lo schema comunitario del programma di tabelle, il codice uniforme e le modalità di trascrizione dei dati su nastro magnetico, stabiliti per l'indagine 1979/1980 dalla decisione 79/833/CEE (5), completata dalla decisione 80/722/CEE (6) ;

considerando che, per valutare la rilevanza delle altre attività lucrative del conduttore e dei suoi familiari, occorre raccogliere in questa indagine dati sulle caratteristiche indicative al riguardo ;

considerando che è necessario quindi fissare e definire le caratteristiche in questione e stabilire uno schema comunitario per le tabelle da elaborare sulla scorta di questi dati ;

considerando che, per le specifiche esigenze dell'indagine 1983, è necessario apportare alcune modifiche secondarie alle definizioni, allo schema comunitario del programma di tabelle, al codice uniforme e alle modalità di applicazione per la trascrizione dei dati delle tabelle su nastro magnetico, stabiliti per l'indagine 1979/1980 ;

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, occorre mantenere una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare mediante il comitato per-

(1) GU n. C 314 del 3. 12. 1981, pag. 4.
(2) GU n. C 40 del 15. 2. 1982, pag. 33.
(3) GU n. L 35 del 4. 2. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 20. 7. 1978, pag. 22.
(5) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 45.
(6) GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 19.

manente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE [1] ;

considerando che, non avendo l'Italia potuto condurre l'indagine 1979/1980, è necessario prevedere particolari disposizioni per tale Stato membro in questa indagine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1982 e il 31 gennaio 1984 gli Stati membri eseguono un'indagine sulla struttura delle aziende agricole situate nel loro territorio, in appresso denominata « indagine ».

Articolo 2

1. L'indagine, condotta in una o più fasi, è eseguita in forma d'indagine generale o per campione, costruito in modo da minimizzare gli errori di campionamento. In entrambi i casi gli Stati membri adottano le misure atte a minimizzare gli errori d'osservazione. Se si adotta il metodo del campione, questo deve presentare un'ampiezza sufficiente a garantire l'attendibilità statistica dei risultati estrapolati per tutti i livelli d'aggregazione previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. L'Italia esegue in quest'occasione una rilevazione completa, non avendo potuto condurre l'indagine sulla struttura delle aziende agricole per il 1979/1980 nel periodo disposto dal regolamento (CEE) n. 218/78.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento s'intende per :

a) « azienda agricola » : un'unità tecnico-economica, soggetta ad una gestione unitaria, che produce prodotti agricoli ;

b) « superficie agricola utilizzata » : l'insieme della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, delle coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

2. Il campo d'osservazione dell'indagine comprende :

a) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro ;

b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore ad un ettaro, purché esse producano in una certa misura per la vendita o la loro unità di produzione superi determinati limiti fisici.

Articolo 4

1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le varie produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo.

2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie è rilevata a parte, fuori della superficie agricola utilizzata.

Articolo 5

Gli Stati membri procedono all'indagine sulle caratteristiche elencate nell'allegato.

In Italia, tuttavia, l'indagine viene svolta su tutte le caratteristiche elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 218/78 e inoltre sulle caratteristiche elencate nella sezione M dell'allegato del presente regolamento.

Le definizioni relative alle caratteristiche e ai livelli regionali di cui all'articolo 6 sono stabilite secondo la procedura dell'articolo 10.

Articolo 6

1. Gli Stati membri :

a) elaborano i risultati dell'indagine a livello nazionale e regionale in forma di un programma di tabelle stabilito secondo uno schema comunitario. Tale schema è definito secondo la procedura di cui all'articolo 10 ;

b) ad eccezione dei Paesi Bassi, elaborano i risultati dell'indagine ripartendoli per « zone agricole svantaggiate », ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE [2], e per « zone di montagna », ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo. La Commissione, d'accordo con lo Stato membro interessato, può stabilire dei raggruppamenti di dette zone ;

c) trascrivono su nastro magnetico i risultati di cui alle lettere a) e b) secondo uno schema uniforme per tutti gli Stati Stati membri. Lo schema uniforme e le norme dettagliate relative alla trascrizione dei risultati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 10 ;

[1] GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

[2] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

d) trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i nastri magnetici di cui alla lettera c), entro quindici mesi dal termine delle operazioni di raccolta dei dati presso le aziende e comunque entro il 31 marzo 1985.

2. L'Italia presenta i risultati dell'indagine tanto nella forma dello schema di tabelle stabilito dalle decisioni 79/833/CEE e 80/722/CEE quanto nella forma stabilita in applicazione del paragrafo 1.

Articolo 7

1. Al programma di cui all'articolo 6 si possono aggiungere ulteriori tabelle o livelli geografici, sempre che presentino un carattere di attendibilità statistica sufficiente, secondo la procedura di cui all'articolo 10 ; in tal caso dev'essere esaminato l'onere finanziario che ne deriva per gli Stati membri.

2. Qualora la Commissione intraprenda studi supplementari, gli Stati membri forniscono, se necessario e nella misura del possibile, le informazioni richieste dalla Commissione. A tal fine viene concluso un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato, per garantire in particolare il rispetto del segreto statistico.

Articolo 8

I dati di cui all'articolo 6 devono essere comunicati all'Istituto statistico delle Comunità europee in una forma che non consenta l'identificazione delle aziende.

Articolo 9

La Commissione provvede, in collaborazione con gli Stati membri, alla pubblicazione di taluni risultati dell'indagine.

Articolo 10

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato « il comitato », è investito della questione dal suo presidente, per iniziativa di questi o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto dei provvedimenti da prendere. Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione trattata. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adottata provvedimenti che sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio ; in questo caso la Commissione può rinviare di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione dei provvedimenti che ha deciso.

Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

ALLEGATO

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Note generali

— Eccettuato il caso dell'Italia, le sezioni da D a I si riferiscono alla campagna agricola corrispondente al raccolto del 1983.

— Gli Stati membri comunicano ai servizi della Commissione le date a cui si riferiscono le cifre della consistenza del bestiame della sezione J.

A. **Ubicazione geografica dell'azienda**

01 Unità territoriale

02 Zona svantaggiata sì/no

a) Zona montana sì/no

B. **Personalità giuridica e gestione dell'azienda**
(nel giorno dell'indagine)

01 La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da una persona fisica? sì/no

02 Se sì,
il responsabile giuridico ed economico (il conduttore) è nello stesso tempo anche capo azienda? sì/no

C. **Sistema di conduzione** (rispetto al conduttore) ha/a
Superficie agricola utilizzata :

01 in proprietà/.....

02 in affitto/.....

03 a mezzadria o ad altre forme di conduzione/.....

J. **Seminativi**

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) :

01 Frumento tenero e spelta/.....

02 Frumento duro/.....

03 Segale/.....

04 Orzo/.....

05 Avena/.....

06 Granturco/.....

07 Riso/.....

08 Altri cereali/.....

09 Legumi secchi (comprese le sementi e i miscugli di legumi secchi e cereali)/.....

10 Patate (comprese le patate primaticce e da semina)/.....

11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)/.....

12 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)/.....

13 Piante industriali (comprese le sementi di piante erbacee da semi oleosi ; escluse le sementi di piante tessili, luppolo, tabacco ed altre piante industriali) di cui :

ha/a

a) tabacco/.....

b) luppolo (1)/.....

c) cotone (2)/.....

d) altre piante da semi oleosi e piante tessili e altre piante industriali :

i) altre piante da semi oleosi o piante tessili (3)/.....

ii) altre piante industriali (3)/.....

Legumi freschi, meloni, fragole :

14 — in piena aria, di cui :

a) in coltivazione di pieno campo/.....

b) in orti stabili o industriali/.....

15 — sotto vetro/.....

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) :

16 — in piena aria/.....

17 — sotto vetro/.....

18 Piante foraggere

a) erbai temporanei/.....

b) altre/.....

19 Sementi e piantine per seminativi (escluse le sementi di cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)/.....

20 Altre coltivazioni per seminativi/.....

21 Terreni a riposo/.....

E. **Orti familiari**/.....

F. **Prati permanenti e pascoli** (4)

02 Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri/.....

02 Pascoli magri/.....

G. **Coltivazioni permanenti**

01 Frutteti e piantagioni di bacche :

a) frutta fresca, comprese le bacche (2)/.....

b) frutta a guscio (2)/.....

02 Agrumeti/.....

03 Oliveti/.....

04 Vigneti, di cui per la normale produzione di :

a) vino di qualità/.....

b) altri vini/.....

c) uva da tavola/.....

d) uva passa (2)/.....

(1) Facoltativo per la Grecia.
(2) Facoltativo, tranne che per la Grecia.
(3) Facoltativo.
(4) L'Italia e la Grecia possono fondere la rubrica 01 con la rubrica 02.

	ha/a
05 Vivai	/.....
06 Altre coltivazioni permanenti	/.....
07 Coltivazioni permanenti sotto vetro (1)	/.....

H. **Altre superfici**

01 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali od altre e che non entrano nell'avvicendamento)	/.....
02 Superficie boscata	/.....
03 Altre superfici (aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi canali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.) (2)	/.....

I. **Coltivazioni successive, funghi, irrigazione, serre**

01 Coltivazioni successive secondarie non foraggere (escluse le coltivazioni degli orti stabili e quelle sotto vetro) (3)	/.....
02 Funghi (4)	/.....
03 Superficie irrigata (4)	/.....
04 Superficie coperta da serre (4)	/.....

J. **Consistenza del bestiame**	Numero di capi
01 Equini	
Bovini :	
02 di meno di 1 anno	
da 1 anno a meno di 2 anni :	
03 Maschi	
04 Feminine	
di 2 anni e più :	
05 Maschi	
06 Giovenche	
07 Vacche da latte	
08 Altre vacche	
Ovine e caprini :	
09 Ovini (di tutte le età)	
a) di cui pecore (4)	
10 Caprini (di tutte le età)	
a) di cui femmine da riproduzione (5)	

(1) Facoltativo per la Grecia.
(2) Il Regno Unito e l'Irlanda possono fondere la rubrica 03 con la rubrica 01.
(3) Negli Stati membri in cui riveste importanza, tale voce può essere suddivisa in più coltivazioni.
(4) Facoltativo per la Repubblica federale di Germania.
(5) Facoltativo, tranne che per la Grecia.

Suini :	Numero di capi
11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	
12 Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg	
13 Altri suini	
Pollame :	
14 Polli da carne	
15 Galline da uova	
16 Altro pollame (anatre, tacchini, oche e faraone)	
17 Altro bestiame (1)	

L. **Manodopera agricola** (negli ultimi 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine)

	Lavoro prestato nell'azienda (2) espresso in % del lavoro annuo di una persona a tempo pieno				
	0 - < 25	25 - < 50	50 - < 75	75 - < 100	100
01 a) Conduttore					
02 Coniuge che lavora nell'azienda					
03 Altri membri della famiglia del conduttore		Numero di persone :			
04 Monodopera non familiare occupata regolarmente					

Manodopera non familiare occupata non regolarmente :

05 e 06 Numero delle corrispondenti giornate di lavoro a tempo pieno : ☐

	≤ 24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e più
01 b) Età del conduttore (anni) — fare una crocetta —	☐	☐	☐	☐	☐	☐

01 c) Sesso del conduttore — fare una crocetta —	Uomo	☐
	Donna	☐

(1) Facoltativo.
(2) Esclusi i lavori domestici.

07 **Il conduttore svolge un'altra attività lucrativa** (1) :

— come occupazione principale? ☐

— come occupazione secondaria? ☐

— fare una crocetta secondo il caso —

08 **Il coniuge del conduttore che lavora nell'azienda svolge un'altra attività lucrativa :**

— come occupazione principale ? ☐

— come occupazione secondaria ? ☐

— fare una crocetta secondo il caso —

09 Gli altri membri della famiglia del conduttore che lavorano nell'azienda svolgono un'altra attività lucrativa (2)

— come occupazione principale ? ☐

— come occupazione secondaria ? ☐

— indicare il numero di persone —

M. Altra attività lucrativa

01 Se il conduttore svolge un'*altra attività lucrativa* (AAL), nell'azienda o altrove, il lavoro annuo prestato per tutte le altre attività lucrative (diverse dal lavoro agricolo nella propria azienda) è superiore o inferiore a quello prestato per il lavoro agricolo nella propria azienda?

	Barrare la (le) casella(e) corrispondente(i)
Il lavoro dedicato alle AAL supera, in termini di tempo, il lavoro agricolo nella propria azienda	☐
Il lavoro dedicato alle AAL è inferiore o uguale, in termini di tempo, al lavoro agricolo nella propria azienda	☐

02 Se il coniuge del conduttore *partecipa al lavoro agricolo nell'azienda e svolge inoltre un'altra attività lucrativa,* nell'azienda o altrove, il lavoro annuo prestato per tutte le altre attività lucrative è superiore o inferiore a quello prestato per il lavoro agricolo nell'azienda familiare?

	Barrare la (le) casella(e) corrispondente(i)
Il lavoro dedicato alle AAL supera, in termini di tempo, il lavoro agricolo nell'azienda	☐
Il lavoro dedicato alle AAL è inferiore o uguale, in termini di tempo, al lavoro agricolo nell'azienda	☐

(1) Il quesito è posto soltanto quando il conduttore è nello stesso tempo capo azienda.
(2) Facoltativo per la Danimarca.

03 Tipo e luogo di esercizio dell'altra o delle altre attività lucrative del conduttore

	Barrare la (le) casella(e) corrispondente(i)
1. Turismo dell'azienda agricola	☐
2. Artigianato nell'azienda agricola	☐
3. Altre attività lucrative nell'azienda, non citate	☐
4. Lavori agricoli al di fuori dell'azienda	☐
5. Silvicoltura e/o pesca	☐
6. Altre attività lucrative al di fuori dell'azienda agricola	☐

04 Tipo e luogo di esercizio dell'altra o delle altre attività lucrative del coniuge che partecipi al lavoro agricolo nell'azienda

	Barrare la (le) casella(e) corrispondente(i)
1. Turismo nell'azienda agricola	☐
2. Artigianato nell'azienda agricola	☐
3. Altre attività lucrative nell'azienda, non citate	☐
4. Lavori agricoli al di fuori dell'azienda agricola	☐
5. Silvicoltura e/o pesca	☐
6. Altre attività lucrative, al di fuori dell'azienda agricola	☐